



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio
Giustizia

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00116/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00114/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
114 del 2015, proposto da:

Mohamed El Mouridi, rappresentato e
difeso dagli avv. Nicola Laghi e Guido
Pirazzoli, con domicilio eletto presso
la Segreteria del Tribunale;

contro

Questura di Ravenna e Ministero
dell'Interno, in persona dei rispettivi
titolari p. t., rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Bologna, domiciliataria *ex lege*;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento Cat. A12/Imm. Nr. 304/2014 con cui si rigettava la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, emesso dalla Questura di Ravenna in data 08.09.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ravenna e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 il dott. Italo Caso e udito per l'Avvocatura dello Stato l'avv. Diana Cairo;

Considerato che, una volta concesso allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione, l'accertamento dei requisiti reddituali

deve riguardare unicamente il periodo successivo alla scadenza di detto permesso e tenere conto dell'attuale disponibilità di fonti lecite di sostentamento, indipendentemente dalle situazioni pregresse;

che nella fattispecie l'atto impugnato non prende espressamente in esame la nuova posizione lavorativa dello straniero, genericamente richiamando la perdurante inadeguatezza dei mezzi di sostentamento ed omettendo puntuali indicazioni circa le ragioni di tale conclusione;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare, ai fini di un compiuto riesame della posizione del ricorrente e dell'adozione di un nuovo e autonomo provvedimento; che le spese della presente fase processuale possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare, ai soli fini del riesame della domanda nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase processuale.

Fissa, per la pronuncia di merito, l'udienza pubblica in data 8 ottobre 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Italo Caso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)